

COMUNE DI VANZONE CON SAN CARLO
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Via Gorini n. 20/a- 28879 VANZONE CON SAN CARLO VB
Cod.fisc.00426070033 – ☎ Tel. e Fax 0324/828804

sito internet www.comune.vanzoneconsancarlo.vb.it

ORDINANZA N°9

IL SINDACO

VISTA la determina n°3254 del 10.11.2015. della Regione Piemonte Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile in cui si decreta lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi;

VISTO l'art.11 comma 6 della L.R. 21/2013 il quale dispone che la distanza del bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti, anche solo potenzialmente l'innescio di incendio; in particolare è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motori incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio ;

VISTA la circolare 11.01.2001. n°559 del Ministero dell'Interno, recante disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali e simili, autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S. ;

CONSIDERATA l'abbondante vegetazione esistente all'interno e nelle immediate vicinanze dei centri abitati di Vanzone con San Carlo;

CONSTATATO che la mancanza di neve al suolo, il clima secco ed il prolungarsi del periodo siccitoso contribuiscono a creare una situazione di potenziale pericolo di incendio su tutto il territorio comunale;

RITENUTO di tutelare la pubblica e privata incolumità adottando provvedimento di divieto accensione fuochi artificiali e simili su tutto il territorio comunale;

VISTI gli art. 7/bis e 54 del D.lgs. 18.08.2000. n°267 e sue modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 24.11.1998 I, n°689;

VISTA la legge 24.07.2008. n° 125;

VISTA la Legge 15.07.2009. n°94;

ORDINA

Il divieto di accensione e utilizzo di materiale pirotecnico, di fuochi d'artificio e simili sia liberi che soggetti ad autorizzazione su tutto il territorio del Comune di Vanzone con San Carlo sino a revoca del presente provvedimento

DISPONE CHE

L'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs.n°267/2000 (da euro 25,00 ad euro 500,00) fatta salva ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Avverso alla presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre in primis ricorso gerarchico al Prefetto de! V.C.O. entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune, ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della repubblica, per i soli motivi di legittimità, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o della piena conoscenza del provvedimento medesimo , ai sensi de! D.P.R. 24.11.1971.n. 1199.

Dalla Residenza Municipale 28.12.2015

IL SINDACO
(Claudio SONZOGNI)

